

PNRR – M5C2 – I 1.1.1 – CUP J84H22000170001 – Interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità - CONVENZIONE per l’attivazione di un partenariato con ente del terzo settore ai fini della co-progettazione e realizzazione del programma per l’implementazione del LEPS Prevenzione allontanamento familiare - P.I.P.I con il comune di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e del DD n. 98 del 09.05.2022 - CIG 96888335EC

CONVENZIONE

- Il Comune di Reggio Emilia, quale Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Reggio Emilia, in persona della Dott.ssa Lorenza Benedetti, nella qualità di Dirigente del Servizio Politiche di Welfare ed Intercultura, domiciliata presso la sede del Comune in Reggio Emilia, piazza Prampolini n. 1,

anche solo “Comune” o “Ente affidante”
o “Amministrazione procedente”

e

Consorzio Solidarietà sociale Oscar Romero Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Reggio Emilia (RE), alla via/piazza Largo Marco Gerra n.1 (CAP 42124), CF e p. iva 00752930354 iscritta nel RUNTS sezione Impresa sociale con il numero 4215 dal 21.03.2022

anche solo “Ente Attuatore Partner” o “EAP”

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, in data **06.03.2023**, Il Comune di Reggio Emilia quale ente capofila dell’ Ambito Territoriale di Reggio Emilia, in esecuzione della determina dirigenziale n. **216 del 03.03.2023** ha indetto la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art 55 del Dlgs 117/2017 per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la D.D. n.**216 del 03.03.2023** di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ;

- l’Avviso pubblicato dal Comune di Reggio Emilia in data **06.03.2023 per 16** giorni, di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP) allegato all’avviso;

- la determina n **525 del 24.03.2023** ed i relativi verbali del seggio istituito dall’Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, **nonché la determina n. 704 del 21.04.2023 di approvazione del verbale** della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute

all'Amministrazione – entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la D.D. n. ____ del ____ di conclusione del procedimento ad esito del quale è stato definito in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica con cui è stato approvato il verbale di chiusura il tavolo tecnico di co-progettazione

Dato atto, che

- verificata l'urgenza del servizio stante l'esigenza di assicurare il rispetto delle tempistiche previste nel bando ministeriale per non perdere i fondi PNNR si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, alla consegna anticipata del servizio, in pendenza dei controlli sui requisiti generali e morali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e nelle more della stipula del contratto e sotto le riserve di legge, intendendosi sciolte le riserve non appena verrà stipulato il relativo contratto

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- la legge regionale n. 15/2018;
- la legge regionale n. ____;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- il Piano sociale-sanitario vigente
- il piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale 2018-2020
- il regolamento Comunale dei contratti;
- il regolamento Comunale per il riconoscimento di contributi, sovvenzioni ed altre utilità economiche;
- Delibera Anac 382/2022

Tanto premesso SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1,2) A tale ultimo proposito la Proposta progettuale e i Verbali del Tavolo di co-progettazione costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

1.3) Gli EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività co-

progettate con il Comune di Reggio Emilia quale Capofila dell'Ambito Territoriale siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità di 36 mesi dalla data di sottoscrizione **approssimativamente il 01.06.2023 sino al 30.05.26**

2.2) Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente e degli EAP

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale e come eventualmente meglio declinate **nei verbali del tavolo tecnico che costituiscono parte integrante del progetto definitivo.**

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, Il Comune di Reggio Emilia metterà a disposizione degli EAP le seguenti risorse:

- a) i contributi di cui al successivo art 6;
- b) n.1 operatore per la co-conduzione dei gruppi genitori e bambini

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dal Comune di Reggio Emilia, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale di Reggio Emilia, costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione precedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, tenuto anche conto che tale importo non ha natura di corrispettivo ma di contributo ai sensi di legge.

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dagli EAP e **meglio specificata nei verbali del tavolo tecnico.**

4.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS.

maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il servizio competente del Comune di Reggio Emilia con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici di tutti i comuni rientranti nell’Ambito Distrettuale di Reggio Emilia, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che Il Comune di Reggio e tutti i comuni dell’ Ambito Distrettuale sono sollevati da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) L’EAP a tal fine rilascerà al Comune di Reggio copia di idonea polizza assicurativa per tutta la durata del programma di implementazione dei LEPS Prevenzione allontanamento familiare- P.I.P.P.I.

Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)

6.1) L’importo del contributo complessivo riconosciuto a **Consorzio Solidarietà sociale Oscar Romero Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa** per l’espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 211.500//00 (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- **fino a Euro 41.125//00** (Iva inclusa, ove dovuta) per l’attività svolta nell’anno 2023 in versamenti a cadenza mensile previa presentazione di idonea rendicontazione **e nota di debito**

- **fino a Euro 70.500//00** (Iva inclusa, ove dovuta) per l’attività svolta nell’anno 2024 in versamenti a cadenza mensile previa presentazione di idonea rendicontazione **e nota di debito**

- **fino a Euro 70.500//00** (Iva inclusa, ove dovuta) per l’attività svolta nell’anno 2025 in versamenti a cadenza mensile previa presentazione di idonea rendicontazione **e nota di debito**

- **fino a Euro 29.375//00** (Iva inclusa, ove dovuta) per l’attività svolta nell’anno 2026 al termine della rendicontazione finale del progetto **e nota di debito**

6.2) Gli EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento indetto da Comune di Reggio Emilia

6.3) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l’immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Reggio e agli altri Comuni dell’Ambito

Territoriale. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale o di chiusura del Tavolo di co-progettazione, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli EAP assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al comune di Reggio Emilia. le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) Il Comune di Reggio Emilia quale capofila dei comuni dell'Ambito Distrettuale assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) L'EAP con cadenza **mensile** procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Reggio Emilia possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS. **Come da verbale di chiusura del tavolo allegato verrà istituita una Cabina di Regia tra ETS e Comune di Reggio Emilia**

8.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto

8.5) l'EAP si impegna altresì al rispetto degli obblighi connessi alla promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa ex art. 47 L. 108/2021 e DPCM 07/12/2021

In particolare: Art 47 comma 3 : “Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pario superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.”

Art 47 comma 3-bis: “ Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.”

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, gli EAP assumono la qualifica di responsabili del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Reggio Emilia ed agli altri comuni dell'Ambito Territoriale per le rispettive competenze

9.2) Responsabile del trattamento per gli EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per il Comune è il

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP possono produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato ad uno o più dei comuni dell'Ambito Territoriale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda i Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'Avviso pubblicato (indicando nell'oggetto il Servizio politiche di welfare e intercultura), mentre per gli EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute e documentate, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando gli EAP si rendano colpevoli di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. Maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato tramite comunicazione Pec

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Reggio Emilia

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico degli EAP.

Art. 15 – (Allegati)

15.1) La presente convenzione è **sottoscritta digitalmente**. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Proposta progettuale proposta in sede di domanda di partecipazione all'avviso pubblico (**Allegato A**)
- Verbali del tavolo di co-progettazione (**Allegato B**)

Art 16 Clausole contrattuali Protocollo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici

16.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dall'amministrazione committente presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

16.2 La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante/amministrazione committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

16.3 La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

16.4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o

determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

16.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

16.6 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

16.7 La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.

FIRME

Per il Comune
Dott.ssa Lorenza Benedetti

Per l'EAP
Dott. Valerio Maramotti

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del **Consorzio Solidarietà sociale Oscar Romero Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa**, quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

Reggio Emilia,